

R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 ⁽¹⁾

Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria.

(G.U. 16 giugno 1943, n. 139)

§ 1 – *Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.*

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, gli esercenti la professione di medico chirurgo, a norma dell'articolo 103 lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, denunciare al Podestà la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve esser fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'autorità giudiziaria o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia della causa della morte, di cui ai commi precedenti, deve esser fatta, entro ventiquattro ore, dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte, stabilita dal Ministero dell'interno d'intesa con l'istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Art. 2.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia o di riscontro diagnostico, le disposizioni contenute negli artt. 40 e 36.

(1) Il r.d. 21/12/1942, n. 1880 è stato abrogato dal d.P.R. 803/1975 Regolamento di polizia mortuaria (vedere art. 109); resta inteso che alcuni diritti acquisiti da parte dei privati, in base al regolamento abrogato, rimangono tali fino alla eventuale soppressione del cimitero. Rimangono tali, ad esempio, le concessioni perpetue e quelle di durata eccedente i 99 anni (durate non più consentite dall'entrata in vigore del d.P.R. 803/1975); tali rimangono i diritti di cessione o trasmissibilità acquisiti in base all'art. 71 del r.d. 21/12/1942, n. 1880, e non più previsti dall'art. 94 del d.P.R. 21/10/1975, n. 803.

Si è ritenuto, quindi, opportuno, per una utile consultazione, riportare anche il presente regolamento abrogato.

Art. 3.

Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Podestà deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario incaricato dal Podestà, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato ad un medico speciale.

Il medico necroscopo dipende dall'ufficiale sanitario ed a questi riferisce sull'espletamento del proprio servizio.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato scritto, previsto dall'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Podestà il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica sicurezza.

Il Podestà incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

§ 2 - *Periodo di osservazione dei cadaveri.*

Art. 7.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto

ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note anatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

Art. 8.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione del cadavere.

Art. 9.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il Podestà può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore.

Art. 10.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che, non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative, prescritte dall'ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

§ 3 - *Depositi di osservazione.*

Art. 11.

I Comuni devono avere, nell'ambito del cimitero, un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero può essere istituito in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 12.

I depositi di osservazione di cui al precedente articolo devono essere tali da rendere possibile l'assistenza e la sorveglianza.

Tali depositi devono, inoltre, essere tali da far avvertire agevolmente dal custode ogni eventuale manifestazione di vita.

§ 4 - *Trasporto dei cadaveri.*

Art. 13.

Il trasporto dei cadaveri, salve le speciali disposizioni dei Regolamenti di Polizia mortuaria, è:

a) a carico del Comune quando la famiglia non richieda servizi e carri speciali od il trasporto sia fatto nella forma ordinaria più semplice;

b) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

Art. 14.

Il trasporto dei cadaveri al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero dell'interno il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gl'indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che il prefetto non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 16.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di os-

servazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura dei Comuni, preferibilmente in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 13 lettera *b*).

Nel caso previsto dall'art. 13 lettera *b*), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali sia esercitato dal Comune a mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che in via eccezionale sono eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 17.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade ordinarie debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica e facilmente lavabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 18.

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località appartata, fuori dell'abitato e devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

L'esercizio di dette rimesse è autorizzato dal Podestà previo riconoscimento di idoneità da parte dell'ufficiale sanitario.

Art. 19.

Il Podestà determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

Art. 20.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione podestarile che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 21.

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, o fuori della Provincia, deve essere autorizzato dal prefetto.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 342 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e all'osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Podestà del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, ovvero quando trattasi di trasporto in Comune di altra Provincia, al rispettivo prefetto.

Art. 22.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministro per l'interno, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli art. 15 e 29.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 24, 25 e 26 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui al sopraindicato elenco.

Art. 23.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune, è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 21.

Art. 24.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa

esecutiva nel regno con r.d. 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal presente regolamento. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto, accertato che sia stato provveduto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, è rilasciato per le salme da estradare dal regno dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel regno, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto della regia autorità consolare italiana che accerterà l'avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero per l'interno.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938, tra la Santa Sede ed il regno d'Italia, approvata e resa esecutiva nel regno con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 25.

Per l'introduzione nel regno di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve presentare alla autorità consolare italiana apposita domanda corredata;

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 27;

b) da un documento bancario dal quale risulti che si è provveduto al versamento della somma corrispondente alla tassa di concessione governativa.

c) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero dell'interno dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana trasmette la domanda corredata come sopra, tramite il Ministero degli affari esteri, al Ministro per l'interno che concede l'autorizzazione informandone la medesima autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri, il prefetto della provincia di frontiera traverso cui la salma deve transitare e quello della provincia dove trovasi il comune verso il quale la salma è diretta.

Art. 26.

Per l'estradizione dal regno di salme dirette verso Stati non ade-

renti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della Provincia, di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) dal nulla-osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) dal certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 27;

c) dalla quietanza dell'ufficio del registro attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa;

d) dagli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero dell'interno dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione, il prefetto agisce come delegato del Ministro per l'interno.

Art. 27.

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7 decimi di mm, se è di zinco; a 1,5 mm, se è di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm 4 e le tavole devono essere di un solo pezzo.

Le intersezioni delle diverse facce della cassa debbono essere riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture debbono essere, inoltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm.

La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di cm 2 e distanti l'una dall'altra non più di cm 50.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 km, salvo il caso previsto dall'art. 22, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 28.

Il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, per i trasporti di salme da Comune a Comune, può autorizzare in sostituzione della cassa metallica, l'uso di casse di cemento-amianto o di altro materiale.

Il Ministro per l'interno, nell'autorizzare l'uso del materiale di cui al precedente comma, prescrive le caratteristiche che esso deve possedere.

Art. 29.

Per il trasporto di cui al primo comma dell'art. 27, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al 30 per cento, e devono essere avvolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5 per cento o di altra soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo ventiquattro ore di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ai procedimenti conservativi di cui all'art. 41.

Art. 30.

È considerato come avvenuto nel regno, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

Art. 31.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto prefettizio di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 32.

Per il trasporto, da un Comune ad altro Comune sede di università, dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 37, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si applicano le disposizioni degli artt. 27 e

29, con l'avvertenza che in questo caso la cassa metallica dev'essere esterna a quella di legno.

L'autorizzazione pel trasporto è data dal prefetto, in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa, una volta tanto, previo parere del Podestà del Comune dal quale si debbono trasportare i cadaveri e di quello del Comune sede dell'università al quale sono diretti e nel cui cimitero dovranno essere ricevuti, bastando in seguito che sia constatato, di volta in volta, il passaggio dei cadaveri, dall'uno all'altro Comune, dai due rispettivi ufficiali dello stato civile.

Art. 33.

Le casse metalliche di cui al primo comma dell'articolo precedente possono essere riportate dopo disinfezione, alla sede di origine, purché si adoperi lo stesso mezzo già impiegato per il trasporto alla sala anatomica.

Se per riportarle alla sede di origine si usi invece la ferrovia, esse, dopo disinfezione, devono essere collocate in apposito compartimento di vettura ovvero in carri coperti ordinariamente destinati alle merci, seguendo le prescrizioni dell'amministrazione ferroviaria.

§ 5 - *Riscontro diagnostico.*

Artt. 34-35

Questi articoli furono abrogati dalla legge 15 febbraio 1961, n. 83 - art. 2.

Art. 36.

I risultati dei riscontri diagnostici, fermo restando quanto prescrivono i commi secondo e terzo dell'art. 85 delle citate norme sull'ordinamento ospedaliero, devono essere comunicati al Podestà per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria.

§ 6 – *Rilascio dei cadaveri a scopo di studio.*

Art. 37.

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592 all'insegnamento e alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 7 e 8.

Detto periodo di osservazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, può essere abbreviato soltanto quando il cadavere presenti lesioni assolutamente incompatibili con la vita.

Al collo dei cadaveri, di cui al presente articolo, deve essere sempre legata una targhetta che porti notate le generalità.

Art. 38.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartengono i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 37, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti od organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari od ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, cui può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 39.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 37, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

§ 7 – *Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.*

Art. 40.

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Podestà per l'eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 41.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione o la conservazione temporanea del cadavere, devono essere eseguiti sotto il controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono iniziarsi soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione o un trattamento capace di conferirgli la temporanea conservazione deve essere chiesta apposita autorizzazione al Podestà, il quale la concede previa presentazione di:

a) una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con la indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

§ 8 - *Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.*

Art. 42.

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione.

I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al cimitero del capoluogo riesca, per difficoltà di comunicazioni, difficile, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

I piccoli Comuni possono costituirsi in Consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione legale.

Art. 43.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qua-

lunque ne fosse in vita, la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

Art. 44.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Podestà, e se il cimitero è consorziale al Podestà del Comune dove si trova il cimitero.

L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Podestà i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

Art. 45.

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1° - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2° - le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3° - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

4° - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 46.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine

d'anno al Comune per essere conservato negli archivi restando l'altro presso il custode.

§ 9 - *Inumazione.*

Art. 47.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo e della distanza della falda freatica.

Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali in base ad apposito piano distributore, dividendole in riquadri proporzionali al numero delle inumazioni in un anno e al previsto periodo di rotazione in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Lo spazio necessario per un anno deve calcolarsi su media annuale dei morti durante l'ultimo decennio. È da ritenersi sufficiente il rapporto di 73 morti, di età oltre i 10 anni, e di 27, di età al di sotto dei 10 anni, per ogni cento morti, salvo che il Ministro per l'interno non disponga diversamente in rapporto a variazione del coefficiente di mortalità per età.

Art. 48.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei riquadri indicati nel piano distributore, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti pari rimasti liberi.

Art. 49.

Ogni fossa nei campi comuni deve essere controdistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Art. 50.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a due

metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 51.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri 2), la lunghezza di m 1,80 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m 0,60 almeno da ogni lato. Si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di area di metri quadrati 3,50.

Art. 52.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri 2), una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò calcolare in media una superficie di metri quadrati 2 per ogni inumazione.

Art. 53.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 54.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

§ 10 - *Tumulazione.*

Art. 55.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra.

Le nicchie e i loculi possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.

mer
unit
to. I
lo sp
necc

dupl
be a

può
di al
salm
nità,
assic
vo o
dalla

I
tumu
tivar

I
unico
tro il
l'auto

L
sindac
1.
la chia
P
associ

Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere di almeno cm. 40, tranne che non s'impieghino lastre di pietra compatta unite fra loro con saldatura di piombo, o costruzioni in cemento armato. In questo ultimo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

Art. 56.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27.

Il Ministro per l'interno, in sostituzione della cassa metallica, può estendere alle tumulazioni l'uso di casse di cemento-amianto o di altro materiale, autorizzate ai sensi dell'art. 28 per il trasporto di salme da Comune a Comune; esso, sentito il consiglio superiore di sanità, può altresì autorizzare l'uso di speciali apparecchi, idoneamente assicurati all'interno o all'esterno delle casse contenenti carbone attivo o altro materiale riconosciuto capace di fissare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri.

Art. 57.

Le disposizioni degli artt. 55 e 56 si applicano anche se trattisi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

§ 11 - *Cremazione.*

Art. 58.

I crematoi autorizzati dal prefetto ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, devono essere entro il recinto dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 59.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cre-

mazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi, non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del Comune di residenza;

2) Certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al precedente n. 2, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome e cognome del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 21, 24, 25 e 26, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 60.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

§ 12 - *Esumazioni ed estumulazioni.*

Art. 61.

Le esumazioni ordinarie si eseguono non dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la

norm
miter
daver
anche
o cori
area p
Q
ro, pe
no, la
ve, il M
autori
L

La
rotazio
resse c
tarle in
Pe
ria, le
l'osser
Ta
le sanit

Sa
eseguit
a)
che no
polizia
mesi su
b)
tiva co
morte e
senza a

Le
rie devc
mune, s
manda

norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per l'interno sentito il consiglio superiore di sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 62.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Podestà per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 63.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune alpino, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 64.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o colombari posti entro il

recinto del cimitero e da essi avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 65.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 66.

Il Podestà può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 67.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli artt. 62 (secondo comma), 63 (lettera *b*) e 64).

§ 13 - *Sepolture private nei cimiteri.*

Art. 68.

Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 47, ove rimanga nel cimitero spazio disponibile, il Podestà può concedere a privati o a enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali familiari o collettive.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazioni le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento

sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 69.

Le concessioni podestarili di cui al precedente articolo sono subordinate al nulla-osta del prefetto.

A tale scopo il Podestà deve corredare la relativa deliberazione dei seguenti documenti: piano regolatore del cimitero, dal quale risulti quale sia l'area per i campi comuni di inumazione e quale quella che si intende riservare alle sepolture private; dati sulla mortalità media annuale accertata nel Comune durante l'ultimo decennio, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.

Art. 70.

Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente art. 76.

Con l'atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 71.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.

La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al Comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.

Art. 72.

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Podestà, sentita la commissione comunale per l'edilizia.

In ogni caso le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 73.

Quando il cimitero è consorziale, i Comuni consorziati si ripartiscono il provento delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del cimitero.

§ 14 – *Soppressione dei cimiteri.*

Art. 74.

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione, deliberata dal Podestà, viene approvata dal prefetto, sentito il consiglio provinciale sanitario.

Art. 75.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si rinvennero debbono essere depositate nell'ossario del nuovo cimitero.

Art. 76.

Gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto, salvo patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un

posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto regolamento.

Art. 77.

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutano di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

§ 15 – *Reparti speciali entro i cimiteri e sepolture private fuori dei cimiteri.*

Art. 78.

Il Comune, previa autorizzazione del prefetto, può stabilire nel cimitero comunale reparti speciali e separati per il seppellimento di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la deposizione delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata nel cimitero stesso.

Art. 79.

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto, che la rilascia dopo aver sentiti il Podestà ed il consiglio provinciale sanitario ed aver fatto eseguire, a spese del richiedente, apposita ispezione tecnica della commissione prevista dall'art. 84.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche quando viene chiesto il riconoscimento giuridico di cappelle private e gentilizie preesistenti.

Art. 80.

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'ar-

titolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla-osta del Podestà che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 81.

I Comuni non possono, sotto alcun pretesto, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Art. 82.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi acquistino il diritto di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro edificio destinato a riunioni di persone.

Venendo meno le condizioni di fatto previste al precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 83.

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministero per l'interno può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre quando la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione costituisce speciale onoranza per la memoria di chi abbia acquisito in via eccezionali benemerienze.

§ 16 - *Disposizioni tecniche sulla costruzione dei cimiteri.*

Art. 84.

Presso l'ufficio sanitario provinciale devono essere tenute al corrente le piante dei cimiteri comunali.

nuc
cali
l'es
fona

ta d

mita
del c
eseg
co d
taric
re u
nece

miss
glier

to di
testo

abita
zione
della
nata,
le ecc
27 lu

l'abit
ti nell

I
tri 2,
sere a
cità p
minei
cialm
nei ch

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.

Il Podestà trasmette al prefetto la relativa deliberazione, corredata dal progetto e da una relazione illustrativa tecnico-sanitaria.

Il prefetto incarica l'apposita commissione provinciale per i cimiteri, costituita dal medico provinciale, da un ingegnere membro del consiglio provinciale di sanità e da un ingegnere del genio civile, di eseguire i necessari sopralluoghi con il concorso del personale tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, dell'ufficiale sanitario comunale e del Podestà del Comune dove il cimitero dovrà essere ubicato, per constatare che la località prescelta presenti i requisiti necessari.

Art. 85.

Il prefetto, vista la relazione sulla ispezione eseguita dalla commissione di cui all'articolo precedente può invitare il Comune a scegliere altra località ovvero a modificare il progetto.

Per l'approvazione dei progetti di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 86.

I cimiteri di nuovo impianto devono sorgere lontani dai centri abitati, con i quali debbono essere collegati con facili vie di comunicazione e, in ogni caso, a non meno di 200 metri di distanza dal limite della zona di ampliamento dell'abitato, quando essa sia stata determinata, o, in difetto, alla stessa distanza dalle case più periferiche, salvo le eccezioni stabilite nell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona.

Il suolo cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, atti a consentire un utile andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità o ne correggano

lo stato di aggregazione fisica.

La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, comunque altezza tale da essere in piena e col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di m 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato. Tali condizioni, ove già naturalmente non esistono, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profondo, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimento di detta falda.

Art. 87.

È vietato di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri, salvo per quanto riguarda l'ampliamento le eccezioni previste dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 88.

L'area destinata ai campi di inumazione deve essere almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero presunto dei morti da seppellire in ciascun anno, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 47.

Se per il turno di rotazione è stato fissato un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Devesi, inoltre, calcolare una maggiore assegnazione di terreno, per la eventualità di epidemie, equivalente ad un sesto dell'area totale occorrente per le inumazioni ordinarie.

Art. 89.

Nell'area di cui al precedente articolo non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato per le sepolture private o per la sepoltura delle salme dei cittadini illustri e benemeriti (famedio), come pure non deve essere calcolato lo spazio destinato alla camera mortuaria, alla sala per autopsie, alla cappella, all'ossario, alle strade, ai viali ed all'abitazione del custode.

Art. 90.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche,

e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, tenendo per altro presente, a questo ultimo riguardo che una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campi di inumazione nuoce al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 91.

Il cimitero deve essere cinto tutt'attorno da un muro alto non meno di m 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 92.

Sui posti concessi per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel locale Regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 93.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

§ 17 – *Camera mortuaria.*

Art. 94.

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 11, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 12.

Art. 95.

La camera mortuaria dev'essere illuminata e ventilata per mezzo

di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m 1,50, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o con altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile e bene unito, dev'essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

§ 18 - *Sale per autopsie.*

Art. 96.

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

§ 19 - *Ossario.*

Art. 97.

L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

§ 20 - *Disposizioni generali.*

Art. 98.

Il Ministro per l'interno può stabilire speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie.

Art. 99.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanita-

rie

25

co

leg

19

ste

in

viz

LE

On

(G.

dec

ger

no

zio

leg

al M

salv

so (

Con

l'es

pres

rie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 100.

Il Regolamento di Polizia mortuaria approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448, è abrogato.

È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel regio decreto—legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e nel relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici.

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 204.

Onoranze ai Caduti in guerra.

(G.U. 7 aprile 1951, n. 80)

Art. 1.

Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto—legge 31 maggio 1935, n. 752 ⁽¹⁾, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132 ⁽¹⁾, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877 ⁽¹⁾, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Provvedimento da considerarsi abrogato per sostituzione dalla presente legge, salvo alcune disposizioni espressamente richiamate.

⁽²⁾ Tali poteri sono quelli di nomina del Commissario generale e di tutela sullo stesso (art. 3, I co., del r.d.l. 31 maggio 1935, n. 752) e quello di decidere sui dissensi tra il Commissario e le altre Amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni (art. 3, 2° co., del r.d.l. citato; vedi anche l'art. 6 della presente legge).